STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 47

Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza

Per esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari od inferiori, da quelle della qualifica rivestita, ancorche' proprie di altre qualifiche. Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo. La destinazione ad altre funzioni, contemplata dal presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno.Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico.(4)

Versione in vigore dal 26 dicembre 1961, non più in vigore dal 15 settembre 1974 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 4 dicembre 1961, n. 1256 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "la presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-47-obbligo-dell-adempimento-temporaneo-di-funzioni-diverse-di-qualifica/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it